



**Dott. Rag. Paolo Frisoni** | Consulente del Lavoro | Revisore legale | Fondatore  
**Rag. Luigina Andrighetti Frisoni** | Consulente del Lavoro | Revisore legale | Senior partner  
**Dott. Marco Frisoni** | Consulente del Lavoro | Docente presso Università dell'Insubria, facoltà di Giurisprudenza | Senior partner  
**Rag. Silvia Frisoni** | Consulente del Lavoro | Senior partner  
**Dott. Alessio Bisceglie** | Consulente del Lavoro | Senior partner  
**Dott.ssa Silvia Costa** | Consulente del Lavoro | Collaboratore  
**Dott. Alberto Balestrini** | Consulente del Lavoro | Collaboratore

**Circolare n. 092 – 23 Novembre 2021**

## EMERGENZA “CORONAVIRUS” - AGGIORNAMENTI NORMATIVI ED INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEL GREEN PASS


In merito alla nota emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. “*Coronavirus*”) attualmente in corso, lo Studio riporta, come di consueto ed in ottica di un costante aggiornamento, gli ultimi provvedimenti emanati dalle autorità competenti, nonché ulteriori indicazioni riguardanti le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

### ➤ “GREEN PASS” NEI LUOGHI DI LAVORO: NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE, TRA CUI LA POSSIBILITÀ PER IL LAVORATORE DI CONSEGNARE LA CERTIFICAZIONE AL DATORE DI LAVORO

Si segnala che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 20 Novembre 2021 la conversione in Legge 19 Novembre 2021, n. 165 con modificazioni, del Decreto-Legge 21 Ottobre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della Certificazione Verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening (in sintesi, la norma che ha introdotto di fatto il Green Pass all’interno dei luoghi di lavoro con decorrenza 15 Ottobre 2021).

Tra le novità, in vigore dal 20 Novembre 2021, introdotte dalla conversione in legge rispetto alla versione originaria del primo decreto-legge, si segnala:

1. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della Certificazione Verde COVID-19 (“Green Pass”) in corso di prestazione lavorativa non dà luogo a sanzioni: in tali casi, però, la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro;
2. I lavoratori in somministrazione devono essere controllati solo dall’azienda utilizzatrice: compete all’agenzia di somministrazione esclusivamente informare i lavoratori sulle disposizioni vigenti in materia di Green Pass;



3. I lavoratori pubblici e privati possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria Certificazione Verde COVID-19 (c.d. “Green Pass”), in modo da essere esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro per tutta la durata della relativa validità.

Su tale novità si riportano le seguenti importanti precisazioni:

a) La possibilità di consegnare il Green Pass rimane una mera facoltà da parte del lavoratore. Il Datore di Lavoro rimane quindi soggetto passivo di un’iniziativa ad esclusiva opera del dipendente, dovendo quindi limitarsi a ricevere quanto eventualmente consegnato, senza alcuna possibilità di effettuare la richiesta nei confronti del proprio personale.

Al fine di agevolare aziende e lavoratori che si troveranno ad utilizzare questa possibilità, di seguito si mette a disposizione la seguente modulistica disponibile in formato editabile:

- [informativa utilizzabile dalle aziende per informare i lavoratori circa la nuova possibilità di consegnare il Green Pass;](#)
- [comunicazione con cui il lavoratore comunica di consegnare il Green Pass.](#)

b) Il lavoratore potrà esclusivamente procedere con la mera consegna del documento, senza fornire eventuali informazioni aggiuntive (es. scadenze, situazione che ha originato il rilascio della certificazione ecc.);

c) L’eventualità che il lavoratore consegni il proprio Green Pass al datore di lavoro non esonera il datore di lavoro dallo svolgimento delle operazioni di verifica, questa volta senza coinvolgere il lavoratore in questione, le quali dovranno essere svolte con le modalità già note;

d) In merito a questa novità introdotta, si segnala che il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha, immediatamente, contestato la norma, indirizzando una propria nota sia al Parlamento che al Governo, sostenendo che tale disposizione appare in contrasto con l’art. 5, paragrafo 1, del Regolamento CE 2016/679 e con l’art. 48 del Regolamento 2021/953 il quale vieta la conservazione dei dati personali relativi al controllo del “Green Pass”, se non per scopi medici. Il datore di lavoro, osserva il Garante, in base alla scadenza del certificato può comprendere, facilmente, se lo stesso sia stato rilasciato a seguito di vaccino, tampone o guarigione: tutti aspetti tutelati dalla riservatezza. Con tale emendamento il datore viene anche a conoscenza di “condizioni soggettive peculiari” dei propri dipendenti come le convinzioni personali o la situazione clinica. Da ciò discende la conclusione secondo la quale la consegna del certificato

verde non sembra “compatibile con le garanzie sancite sia dalla disciplina di protezione dei dati, sia dalla normativa giuslavoristica”.

4. Nelle aziende con meno di 15 lavoratori, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il prestatore di lavoro è sospeso per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta e non oltre il 31 Dicembre 2021. Il contratto e i rinnovi hanno sempre durata massima di 10 giorni, da intendersi come giorni lavorativi.

Per ulteriori necessità di approfondimento è possibile previsione del testo completo della norma:

- [Legge 19 Novembre 2021, n. 165](#)

➤ **“GREEN PASS” NEI LUOGHI DI LAVORO: AGGIORNAMENTO AL SERVIZIO “GREENPASS50+” PER LE AZIENDE CON PIÙ DI 50 DIPENDENTI**

A partire dalla data del 15 Novembre 2021, l’Istituto, tenuto conto di esigenze organizzative rappresentate dalle aziende, in questo caso con oltre 50 dipendenti, in merito ai dipendenti presenti sul luogo di lavoro, al fine della verifica sul possesso del Green Pass, ha introdotto, nel servizio “GreenPass50+”, una ulteriore funzionalità per il “Verificatore”, da utilizzare in fase di verifica, che permette di selezionare massivamente i dipendenti per i quali effettuare la verifica sul possesso del green-pass, importando un file contenente i codici fiscali degli stessi dipendenti.

A fronte del caricamento del file, da parte del “Verificatore”, il sistema permette di effettuare la verifica esclusivamente per quei soggetti presenti nel file e per i quali il “Verificatore” stesso ha avuto la visibilità in fase di accreditamento; eventuali soggetti non associati al “Verificatore”, in fase di accreditamento, e presenti nel file di input saranno “scartati” dalla verifica.

Per ulteriori necessità di approfondimento è possibile previsione del testo completo del messaggio:

- [Messaggio INPS n. 3589 del 21 Ottobre 2021](#)

➤ **REALTÀ ARTIGIANE: ULTERIORI FONDI PER LE INTEGRAZIONI SALARIALI COVID-19**

Si comunica che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con i decreti n. 18 e 19 del 2021, ha provveduto a trasferire in favore del Fondo di solidarietà bilaterale FSBA le risorse stanziare per l'erogazione di strumenti di sostegno al reddito dei lavoratori in difficoltà a causa del perdurare dell'emergenza pandemica da COVID-19.

Diviene quindi effettivo il trasferimento di nuove risorse finanziarie al Fondo di solidarietà bilaterale FSBA. Le somme erogate sono pari, rispettivamente, a 1.443.405,50 euro, a valere sulle risorse stanziare dall'art. 1, comma 303, della Legge n. 178/2020, e 47.524.370,62 euro sulle risorse stanziare dall'art. 8, comma 7, del Decreto Sostegni, n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 69 del 2021. Le risorse si aggiungono a quelle già erogate nel corso del corrente anno, per un importo complessivo di oltre 709 milioni di euro.

Lo Studio, come di consueto, rimane disponibile per fornire qualsiasi eventuale chiarimento in merito anche attraverso la programmazione di un eventuale appuntamento attraverso cui approfondire ogni tematica relativa all'argomento.

Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo Studio invita a consultare il proprio [sito internet](#) così da disporre dell'archivio aggiornato delle ultime circolari, il [canale YouTube](#) del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso la [pagina LinkedIn](#) per ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

Studio Frisoni e Bisceglie

